

Addì 22 Aprile 2020, si sono incontrati in modalità telematica:

- per la società “**GIOCHI 3 S.R.L.**”, con sede legale in Roma (RM), Via Panama, 48, Codice Fiscale e Partita Iva 01800670760, PEC: giochi3srl@pec.it, il Sig. Rocco Maggio in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante (di seguito denominata “la Società” e/o l’Azienda);
- per le OO.SS.
Sergio Aliprandi per la **FILCAMS CGIL Nazionale**
Elena Vanelli per la **FISASCAT CISL Nazionale**
Gennaro Strazzullo per la **UILTUCS Nazionale**

(di seguito “le OO.SS. o le Organizzazioni Sindacali Nazionali” e congiuntamente “Le Parti)

per l’esame della comunicazione formulata ai sensi dell’art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall’azienda GIOCHI 3 S.R.L., con sede legale in Roma (RM), alla Via Panama 48, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende **COMMERCIO E TERZIARIO** sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’azienda appartiene ad un settore non rientrante nell’ambito di applicazione del Titolo I del D. Lgs. 148/2015 e per il quale non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27.

Premesso che:

- a. Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall’Azienda in data 07/04/2020, ai sensi dell’art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell’esigenza di attivare LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA di cui all’art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per “emergenza COVID-19”, così come previsto dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;
- b. La Società ha registrato nelle ultime settimane una pesante contrazione dell’attività aziendale, verificatasi a seguito delle pesanti ricadute derivanti dall’emergenza COVID-19 “C.d. Coronavirus”, anche per effetto delle inevitabili ripercussioni derivanti dall’adozione, a partire dal Decreto Legge n° 6, approvato il 23 febbraio 2020 e dalle successive decretazioni d’urgenza emanate a livello nazionale e/o regionale, con l’introduzione di una serie di misure restrittive per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica, in particolare modo il DPCM del 9 marzo 2020, che hanno comportato inevitabilmente dirette conseguenze sulla sostenibilità aziendale e riflessi sui livelli occupazionali attualmente in forza alla Società;
- c. Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell’attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 16/03/2020 al 16/05/2020 nelle unità produttive situate in Basilicata, Puglia, Calabria, Campania, Abruzzo;
- d. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva;
- e. Le Parti concordano che l’azienda accetta, tra le varie richieste avanzate dalle OO.SS. a sostegno della continuità del reddito dei dipendenti, le seguenti due misure:
 - i. L’agevolazione della Convenzione ABI-Datoriali-Sindacali del 30 marzo 2020;
 - ii. L’Erogazione dell’anticipazione dei ratei di 14°ma mensilità maturata dai lavoratori alla data del 30/04/2020 che sarà erogata entro il 20 maggio 2020;
- f. Le OO.SS. hanno formulato alla società la seguente richiesta: si impegnano a trasmettere all’INPS i dati relativi alle deleghe sindacali ed a fornire documentazione.

tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e inscindibile del presente accordo;
2. Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell’attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione in deroga in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 3 del D. Lgs. 148/2015;
3. La causa per la quale si richiede la cassa integrazione in deroga è la seguente: “emergenza COVID-19”;
4. La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica - in forma on-line - sul portale del Ministero del Lavoro, presenterà domanda di accesso alla cassa integrazione in deroga nei tempi e modi stabiliti dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;
5. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l’esame congiunto di cui all’art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione in **Deroga secondo le modalità come di seguito:**

VERBALE DI ACCORDO CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

- i. **con sospensione a zero ore** per i negozi con insegna “**Giocoleria**” e più precisamente le seguenti unità locali con nomenclatura C.C.I.A.A. (AV/1, NA/1, SA/2, SA/3, PZ/4), dal 16/03/2020 al 16/05/2020 (estremi inclusi), per n. 16 dipendenti e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 478;
 - ii. **con riduzione dell'orario di lavoro del 70% (orario ridotto)**, per in negozi con insegna “**Villabebè**” e più precisamente le seguenti unità locali con nomenclatura C.C.I.A.A. (BA/1, CS/1, CZ1, MT/1, PZ/1, SA/4, SA/5, SA/6, PZ/6, PZ/7, PE/1) in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 16/03/2020 al 16/05/2020 (estremi inclusi) per n. 79 e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 1.620,50. **La distribuzione degli orari e dei turni di lavoro, compatibilmente** con le esigenze organizzative, cercherà di concentrare al massimo possibile le ore di riduzione, su base verticale, intere giornate e/o settimane;
6. Si allega al presente verbale, costituendone parte integrante e sostanziale, l'elenco nominativo dei lavoratori interessati all'intervento di integrazione salariale, denominato ALLEGATO “A”; l'Azienda si impegna a comunicare all'INPS, tramite modello SR41 i codici delle sigle sindacali come di seguito: Filcams CGIL Nazionale (0106), Fisascat CISL Nazionale (0211), UILTUCS Nazionale (0306);
 7. Le Parti prendono atto, ai fini della decorrenza della richiesta della cassa integrazione in deroga, di non voler preventivamente utilizzare le ferie maturate dai lavoratori negli anni precedenti rientrando, tale opportunità, nell'ambito normativo concesso alla Società ai sensi della Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020;
 8. Qualora, durante la vigenza dell'ammortizzatore sociale, si verificasse la necessità di soddisfare temporanee esigenze di una temporanea ripresa dell'attività, le Parti convengono sulla possibilità di derogare, nel senso di una minore riduzione di orario, rispetto a quanto concordato nel presente verbale, così come previsto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 148/2015 e dell'articolo 4 comma 2 del DM lavoro 13/1/2016 numero 94033, con specificazione dei motivi, indicazione delle figure professionali coinvolte. Le eventuali variazioni in termini di ripresa dell'orario di lavoro definito nel presente verbale verranno effettuate nel rispetto dei limiti del normale orario contrattuale e saranno comunicate alla rappresentanza sindacale//alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, con congruo preavviso, nonché al competente ufficio del ministero del lavoro e dell'Inps. Prima dell'inizio dell'incremento medesimo, di norma almeno 24 ore prima, il nuovo temporaneo orario di lavoro sarà comunicato ai dipendenti interessati. L'Azienda attesta che ripresa lavorativa avverrà con la garanzia del rispetto delle misure di sicurezza igienico sanitarie (sanificazione preventiva e periodica-mascherine- guanti e distanza di sicurezza) di cui al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020 e successivi;
 9. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
 10. Le Parti si impegnano a rincontrarsi in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di valutare l'implementazione delle misure qui contenute ovvero la necessità di predisporre nuove ed ulteriori;
 11. Il datore di lavoro si impegna a trasmettere all'INPS i dati relativi alle deleghe sindacali presenti in azienda ed a fornire la dovuta documentazione;
 12. Tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni di incontrare i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione dell'istituto della cassa integrazione in deroga si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile, a rendere agibile, su eventuale richiesta delle OOSS, un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere chiarimenti e informazioni dalle Organizzazioni citate;
 13. Si concorda sin da ora di rincontrarsi, sempre in modalità telematica, entro il 10/06/2020, anche al fine di una verifica nell'applicazione di quanto concordato.

Con la sottoscrizione del presente verbale si intende esperita con esito positivo, anche sanando eventuali vizi di forma relativamente alla richiesta di consultazione, la procedura di cui all'art. 19 comma 2 del DL. 18/2020 svolta in modalità telematica.

Letto, confermato e sottoscritto.

FILCAMS CGIL NAZIONALE _____

GIOCHI 3 S.R.L. _____

FISASCAT CISL NAZIONALE _____

UILTUCS NAZIONALE _____